

A cura di **Andrea Mascolini**
(Dir. Uff. legale e legislativo OICE)

L'OICE chiede un intervento sulla valutazione delle offerte economiche nelle gare di progettazione

L'11 luglio l'OICE (presenti il Vice Presidente Braccio Oddi Baglioni e il direttore dell'Ufficio legislativo Andrea Mascolini) ha partecipato, presso il Dicastero di Porta Pia, ad una riunione convocata dal ministro delle infrastrutture Antonio Di Pietro per affrontare il tema delle modifiche al Codice degli appalti pubblici dopo la sospensione di alcune parti dello stesso operata con il decreto "milleproroghe", ieri convertito in legge dal Parlamento.

Il Ministro ha tenuto a precisare ai partecipanti (Associazioni di categoria, Ordini professionali e Sindacati) che l'intento del Governo è di concertare, il più possibile, con tutti gli interessati le modifiche e, a tale fine, ha chiesto agli intervenuti di fare pervenire proposte emendative sulle materie "sospese" (appalto integrato, procedura negoziata, dialogo competitivo, ecc.) al fine di poterne tenere conto nella redazione delle modifiche di merito che saranno approntate dopo la pausa estiva e sottoposte al vaglio del Parlamento. Il Vice Presidente Oddi Baglioni ha fatto presente al Ministro la necessità di un intervento urgente di chiarimento sulle modalità di valutazione delle offerte economiche nelle gare di progettazione a seguito dell'abrogazione dei minimi tariffari, mentre nel merito delle modifiche al Codice appalti ha sottolineato, per quanto riguarda la disciplina dell'appalto integrato, l'opportunità di recuperare la formulazione prevista nell'ultima versione della Legge Merloni che rappresentò il raggiungimento di una faticosa mediazione fra diversi interessi contrapposti (in tale senso si è espressa anche l'ANCPL e gli ordini professionali; contrari l'ANCE e l'AGI). Oddi Baglioni ha anche espresso delle riserve di carattere generale sull'istituto dell'avvalimento, soprattutto quando riferito ai requisiti economici, e ha proposto di limitarlo, per i servizi di ingegneria, ai soli profili tecnici (personale e attrezzature tecniche).

Competenze Stato/regioni fissate nel Codice Appalti: atteso il pronunciamento della Consulta

Le regioni Lazio, Abruzzo, Toscana, Veneto e la Provincia Autonoma di Trento hanno recentemente depositato, presso la Corte Costituzionale, alcuni ricorsi contro il decreto legislativo 163/06 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Le regioni hanno contestato la parte del Codice che invade la loro sfera di competenza in quanto regola procedure e materie che sono di competenza concorrente e in cui lo Stato dovrebbe dettare solo norme generali, lasciando alle Regioni lo spazio per le regole di dettaglio.

In particolare le Regioni hanno impugnato gli artt. 4 e 5 del Codice che disciplinano rispettivamente i poteri statali e regionali nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e attribuiscono al regolamento statale il compito di preparare norme dettagliate nelle materie di competenza esclusiva statale.



Convertito in legge il decreto legge contenente la sospensione di alcune materie del Codice Appalti

È stato approvato ieri dal Parlamento, con la legge 12 luglio 2006 n. 228, il ddl di conversione del cosiddetto decreto "Milleproroghe" (d.l. n. 173/06) contenente il rinvio al primo febbraio 2007 dell'entrata in vigore di alcune disposizioni del Codice Appalti (d.lgs. 163/2006).

Il rinvio riguarda in particolare le norme relative alla liberalizzazione dell'appalto integrato, all'estensione della possibilità di ricorrere alla trattativa privata, all'introduzione degli istituti europei del dialogo competitivo, dell'accordo quadro e delle centrali di committenza, nonché le norme relative al divieto di subappalto per l'impresa ausiliaria in caso di avvalimento (vedi notizia del 22/6/2006).

La legge di conversione, approvata ieri dal Parlamento, prevede anche la cancellazione dell'art. 177, comma 4, lett. f) del Codice Appalti che premiava l'affidamento a terzi di lavori e servizi da parte del general contractor. In tale modo negli affidamenti a contraente generale non sarà più oggetto di valutazione (premiante) l'entità dei subaffidamenti di lavori e di servizi disposti dal contraente generale.

Ricorsi al Tar contro il Codice Appalti

Sono stati presentati al Tar, da parte di Anas, Ministero delle Infrastrutture e quello dell'Economia, alcuni ricorsi relativi all'interpretazione di norme del Codice Appalti (d.lgs. 163/06).

Il primo ricorso è stato presentato da Autostrade per l'Italia, la società operativa del gruppo Autostrade (come ricorrente figura l'Anas), che ha contestato la parte relativa "all'inclusione nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici tenute al rispetto delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di appalti di servizi e forniture", chiedendone l'annullamento per difformità delle direttive 2004/17 e 18.

Decreto Bersani: tariffe derogabili nei minimi e vincoli alle spa miste locali

Con la legge 248/2006, che converte il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. Decreto Bersani) vengono introdotte alcune novità di interesse per il settore dell'ingegneria e dell'edilizia.

Il testo incide innanzitutto sul principio della inderogabilità dei minimi tariffari che viene superato dall'articolo 2 laddove abroga le "disposizioni legislative o regolamentari che prevedono con riferimento alle attività professionali l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime". Con una modifica all'articolo 2 è stato però previsto che nelle gare di progettazione e servizi tecnici professionali le stazioni appaltanti "possono utilizzare (le tariffe professionali), ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali". Viene quindi abrogato implicitamente l'articolo 92, comma 4 del decreto legislativo 163/2006 (il c.d. Codice Appalti) laddove stabilisce che i corrispettivi delle attività di progettazione "sono minimi inderogabili", ammettendo nelle gare di progettazione e direzione lavori offerte di ribasso oltre i limiti; la norma supera anche la disposizione che consente di ribassare i corrispettivi minimi fino al 20% quando si tratta di prestazioni professionali rese nei confronti di stazioni appaltanti e consentirà, negli "appalti integrati" di ridurre l'importo degli oneri di progettazione indicato nel bando di gara e definito, fino ad oggi, "non soggetto a ribasso".

Il Decreto Bersani inciderà sul mercato dell'ingegneria e dell'architettura anche con la nuova disciplina prevista per le società (a capitale pubblico o misto, pubblico-privato) che sono costituite o partecipate da enti locali o regionali. La legge si riferisce a quelle società che da un lato rendono beni e servizi strumentali all'attività degli enti che li hanno costituiti o che in esse partecipano, con l'esclusione delle attività di servizio pubblico locale, e dall'altro svolgono funzioni amministrative ad esse delegate, in base alla legge, dall'ente locale o regionale; il caso tipico è rappresentato dalle società che svolgono gestione immobiliare o che operano come società di ingegneria per l'ente locale o regionale o, ancora, che sono affidatarie di attività di "committenza" in base a

norme di legge o a rapporti di concessione.

L'articolo 13 stabilisce che queste società devono essere ad oggetto esclusivo e non possono svolgere prestazioni a favore di altri enti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara e non possono partecipare ad altri enti o società. Pertanto, da una parte, le società prese in considerazione dalla legge non potranno più operare come braccio operativo di altri enti pubblici o privati (in-house), dovendo svolgere le proprie attività in via esclusiva soltanto nei confronti dell'ente che le ha costituite o che partecipa al loro capitale sociale; dall'altra parte non potranno partecipare a gare di appalto, risultando quindi implicitamente vincolate ad operare nel proprio ambito territoriale. È proprio quest'ultimo aspetto uno degli effetti di maggiore impatto sul mercato, venendo con ciò meno quella alterazione e distorsione della concorrenza che fino ad oggi ha visto queste società presentarsi in gara potendo contare su requisiti maturati direttamente dallo svolgimento di attività in regime di monopolio con l'ente locale o regionale. Rimangono invece inalterate tutte le fattispecie che, analogamente alle società previste dalla norma del Decreto Bersani, riguardano società pubbliche che operano "in-house" da enti pubblici.

Per il settore dell'edilizia e dei lavori pubblici appaiono di particolare interesse anche le misure per il contrasto del lavoro nero (articolo 36 bis). La norma, dopo avere previsto la possibilità di azione del provvedimento di sospensione dei lavori da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro, stabilisce che il Ministero del lavoro comunichi l'avvenuta adozione del provvedimento di sospensione agli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture. Sarà quindi il Ministero di Porta Pia a provvedere all'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla sospensione, nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Il Ministero delle infrastrutture dovrà anche coordinare l'attività ispettiva e di vigilanza in materia di sicurezza nell'edilizia con il Ministero del lavoro. Il provvedimento di interdizione potrà essere revocato soltanto se l'impresa regolarizzerà i lavoratori e ripristinerà le condizioni di fatto previste dalla normativa sulla sicurezza. Dal 1° ottobre 2006 le imprese dovranno predisporre per tutti i lavoratori operanti nei cantieri un apposito tesserino di riconoscimento, e le imprese con meno di dieci dipendenti, invece del tesserino, dovranno segnare su un apposito registro gli estremi del personale.

Tariffa professionale

In un incontro tenutosi il 12 luglio al Ministero Infrastrutture l'ing. Franco Cavallaro della Giunta Esecutiva OICE e il Direttore Generale dott. Massimo Ajello hanno manifestato al Vice Ministro on. Angelo Capodimonte la necessità di un intervento ministeriale, possibilmente una circolare, per eliminare la situazione di incertezza in cui si trovano le stazioni appaltanti che intendono procedere ad affidamenti di incarichi professionali di ingegneria e architettura. L'OICE ha proposto di formulare alcune norme applicative per regolare il nuovo sistema degli affidamenti in assenza dei minimi obbligatori. Tali norme riguardano i seguenti aspetti in particolare:

- come calcolare, da parte della stazione appaltante, il prezzo a base d'asta;
- come definire i capitolati in modo da specificare meglio le prestazioni richieste;
- come applicare le norme del Codice Appalti sulle offerte anomale;
- valutare se attribuire un massimo al peso del prezzo negli appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di contenere il fenomeno delle offerte anomale;

- valutare l'opportunità di ricercare ulteriori sistemi di contenimento del fenomeno delle offerte anomale, ad esempio una più efficace validazione in grado di evidenziare meglio eventuali carenze progettuali, o, analogamente, prescrivendo una più stringente assicurazione del progettista capace di prevenire la presentazione di offerte progettuali insufficienti, ecc.;

- chiarire l'applicabilità della riduzione del 20% della tariffa nei servizi resi alle pubbliche amministrazioni;

- definire le modalità di quantificazione delle spese progettuali e della loro non ribassabilità negli appalti integrati (non ribassabilità prevista dall'art. 19 della L. 109/94 oggi operante dopo la sospensione dell'art. 53 del Codice Appalti).

L'OICE ha anche fatto presente di essere a disposizione per presentare una serie di contributi e proposte di modifiche legislative per contribuire a risolvere alcuni gravi problemi del settore, come l'eccessiva tendenza degli enti pubblici a svolgere all'interno la progettazione quando dovrebbero concentrare le proprie risorse nelle attività di programmazione e controllo, o come la distorta applicazione delle norme sull'appalto integrato in merito ai requisiti progettuali dell'aggiudicatario.